



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DUCHI	NINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	GALLI	CARLA	Giudice
<input type="checkbox"/>	MAZZOTTA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6637/2013
depositato il 15/07/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00038/2013 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00038/2013 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00038/2013 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00039/2013 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3A00042/2013 IRPEF-ALTRO 2006

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. NORO STEFANO
VIA ROMA NR. 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 6637/2013

UDIENZA DEL

11/12/2015 ore 09:30

N°

320

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15.01.2016

Il Segretario

FATTO

Trattasi di ricorso avverso tre atti di irrogazione sanzioni, notificati nel maggio 2013, per i periodi di imposta 2004, 2005 e 2008 e per violazioni al D.L. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale: la parte eccepisce l'illegittimità degli atti per aver aderito allo scudo fiscale-ter, la decadenza del potere di accertamento, la violazione della direttiva europea sulla tassazione del risparmio e l'ingiustificata irrogazione della sanzione oltre i minimi e l'inapplicabilità delle sanzioni per l'esistenza di condizioni di obiettiva incertezza sulle norme.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate competente, come da controdeduzioni e produzioni agli atti, richiedendo il rigetto del ricorso con conferma degli atti impugnati e col favore delle spese di lite.

All'odierna udienza, dopo la relazione di rito - con illustrazione dei fatti e delle questioni della controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali - le parti presenti erano ammesse alla discussione orale della causa ed il ricorso era successivamente deciso.

MOTIVI

La Commissione premette, in punto di decisione:

- che il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata,
- che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 546/92;
- che le questioni non trattate, non sono "omesse", ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.

Tanto premesso, trattandosi di violazioni relative alle annualità anteriori al 2009, gli atti impugnati sono da ritenersi illegittimi per l'inosservanza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 20 comma 1 D.L. 472/97.

L'art.12, commi 2 bis e 2 ter, D.L. 78/20, come modificati dalla L. di conversione 102/2009, è norma di carattere sostanziale e non meramente processuale, in quanto va ad incidere direttamente sul rapporto fiscale.

L'art. 3 DLgs. 212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza e, pur essendo norma ordinaria - astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango e secondo i principi di gerarchia delle fonti - esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art.

1
10

12 deve essere interpretato quale norma regolatrice di casi futuri.

Ne consegue che per tutte le annualità in questione pare superato il termine decadenziale previgente, con conseguente illegittimità degli impugnati atti di irrogazione delle sanzioni.

Sulla questione ed in senso conforme alla presente decisione, si è già espressa sia questa Commissione Provinciale che la C.T.R. Lombardia: la stessa ricorrente, con sentenza 3610/15 del 30/03/15, si è vista accogliere analogo ricorso.

Ne consegue che per tutte le annualità in questione pare superato il termine decadenziale previgente, con conseguente illegittimità degli impugnati atti di irrogazione delle sanzioni.

L'equilibrata contrapposizione degli argomenti proposti dalle parti a sostegno delle rispettive eccezioni e la novità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Commissione, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Spese compensate.

Così deciso in Milano il 11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE-RELATORE

